

2020

# Circolare di aggiornamento ai clienti

2020 n. 2

La detrazione iva sulle *"fatture a cavallo"* di anno

STUDIO COMMERCIALE ASA  
Dr. A. Fratini – Dr. A. Luzzi – Dr. G. Tiezzi

15/1/2020



## ***La detrazione dell'Iva sulle fatture “a cavallo d'anno”***

Come noto l'[articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998](#) così come modificato dal **D.L. 119/2018**, prevede che il contribuente, **entro il giorno 16** di ciascun mese, determini **la differenza** tra l'ammontare complessivo dell'**imposta sul valore aggiunto esigibile** nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle **fatture emesse o ai corrispettivi** delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il **diritto alla detrazione** viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#). *Entro il medesimo termine può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.*

Il **diritto alla detrazione** dell'Iva sugli acquisti pertanto:

- ◆ **sorge** nel momento in cui l'Iva diviene **esigibile** (alla **data di effettuazione dell'operazione**);
- ◆ è subordinato alla sussistenza di due requisiti: quello **sostanziale** dell'effettuazione dell'operazione e quello **formale** di possesso della fattura d'acquisto;
- ◆ può essere esercitato a partire dal mese di effettuazione dell'operazione a condizione che la fattura venga **registrata entro il 15 del mese successivo**;
- ◆ può essere esercitato **entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva** relativa all'anno in cui è ricevuta la fattura.

Per le **fatture datate dicembre 2019 e ricevute nello stesso mese** la detrazione dell'Iva potrà essere esercitata:

- ◆ nella **liquidazione del mese di dicembre 2019** ovvero; al più tardi,
- ◆ nella **dichiarazione Iva dell'anno 2019 in scadenza al 30.04.2020**. In tal caso infatti tali documenti andranno annotati “separatamente” in un apposito sezionale del registro Iva acquisti, procedendo alla detrazione solo nel **Modello Iva 2020 (per l'anno 2019)**, senza rientrare in una liquidazione Iva.

### **Esempio 1**

Data fattura: 27.12.2019

Data ricezione Sdi: 30.12.2019

Annotazione registro Iva acquisti: 31.12.2019

**La detrazione dell'Iva potrà essere esercitata nel mese di dicembre 2019**

### **Esempio 2)**

Data fattura: 30.12.2019

Data ricezione Sdi: 31.12.2019

Annotazione registro Iva acquisti: 07.01.2020

In questo caso poiché la fattura è stata **ricevuta ma non annotata** nel mese di dicembre 2019 la detrazione dell'Iva non potrà essere esercitata né nella liquidazione del mese di dicembre né in quella del mese di gennaio 2020: sarà invece possibile registrare la fattura **nell'apposito registro sezionale** ed esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta nella **dichiarazione Iva annuale relativa all'anno 2019**, da presentare entro il 30 aprile 2020.

Il citato [articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998](#) prevede che, **se l'emissione e la ricezione della fattura si verificano in anni diversi, non è possibile applicare la disposizione** in base alla quale è possibile **detrarre l'Iva** relativa alle fatture ricevute ed annotate **entro il giorno 15 del mese** successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Quindi nel caso in cui la fattura d'acquisto relativa ad operazioni effettuate nell'anno 2019 venga ricevuta nel 2020, **l'Iva sarà detraibile nell'anno del ricevimento del documento.**

In particolare per le fatture **datate dicembre 2019 e ricevute nel mese di gennaio 2020** la detrazione dell'iva **potrà essere esercitata nella liquidazione del mese di gennaio 2020** o, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno 2020. Pertanto tali documenti, **anche se ricevuti entro il 15.01.2020 non potranno essere annotati nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2019.**

### **Esempio 3)**

Data fattura: 30.12.2019

Data ricezione Sdi: 07.01.2020

Annotazione registro Iva acquisti: 07.01.2020

La detrazione dell'IVA potrà essere esercitata nel mese di gennaio 2020.

In relazione al momento in cui la fattura si considera ricevuta l'Agenzia delle entrate nella

**FAQ n. 129 del 10.07.2019** ha precisato che:

- ◆ se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, **la data di ricezione e? quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario**, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi;
- ◆ qualora il Sistema di Interscambio, per cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la **data di presa visione o di scarico del file fattura e? quella a partire dalla quale l'Iva diventa detraibile.**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

**STUDIO ASA**

---

**Studio Commerciale ASA – Dr. A. Fratini – Dr. A. Luzzi – Dr. G. Tiezzi**

Arezzo - Via Bologna n. 6 Tel +39 0575 370090 Fax +39 0575 24237

studioasa.org

info@studioasa.org

Pag. 2